

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 18/4/2007

C (2007) 1662.

NON DESTINATO ALLA
PUBBLICAZIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18/4/2007

**che stabilisce che non è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi
all'importazione in un caso particolare.**

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Domanda presentata dal Regno dei Paesi Bassi)

(Dossier REC 02/06)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18/4/2007

che stabilisce che non è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione in un caso particolare.

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Domanda presentata dal Regno dei Paesi Bassi)

(Dossier REC 02/06)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario¹, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006²,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio³, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007⁴,

¹ G U L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

² G U L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

³ G U L 253 dell' 11.10.1993, pag. 1.

⁴ G U L 62 dell'1.3.2007, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 12 luglio 2006, pervenuta alla Commissione il 19 luglio 2006, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto alla Commissione di decidere, ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del succitato regolamento (CEE) n. 2913/92, se sia giustificato non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione nelle seguenti circostanze.
- (2) Tra il 26 settembre 2002 e il 23 dicembre 2002, uno spedizioniere doganale olandese, in prosieguo "l'interessato", ha dichiarato per l'immissione in libera pratica 11 partite (5.922 tonnellate) di zucchero di canna bianco in provenienza dalle Antille Olandesi (Curaçao).
- (3) Ai sensi dell'articolo 35 della decisione 2001/822/CE del Consiglio del 27 novembre 2001⁵ relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità Europea (in prosieguo "decisione PTOM"), i prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) erano all'epoca dei fatti ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi all'importazione, dietro presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 (in prosieguo "certificato EUR.1") o di una dichiarazione su fattura compilata dall'esportatore.
- (4) Ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato III della decisione PTOM, i materiali originari della Comunità o degli Stati ACP incorporati in un prodotto ottenuto nei PTOM si considerano materiali originari dei PTOM, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che eccedono quelle indicate all'articolo 5 dell'allegato III della medesima decisione. Nella fattispecie, lo zucchero importato era stato macinato a Curaçao.
- (5) Per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel capitolo 17 e nelle voci tariffarie 1806 10 30 e 1806 10 90 del sistema armonizzato, nel periodo dal 1° febbraio 2002 al 31 dicembre 2007 il cumulo di origine ACP/PTOM/CE era autorizzato solo nei limiti di una quantità annuale (contingente) di 28 000 tonnellate.
- (6) Nell'ambito del summenzionato contingente, l'interessato è stato autorizzato ad importare una quantità di 6.222,222 tonnellate di zucchero della sottovoce 1701 99 10 della Nomenclatura Combinata.
- (7) Nella fattispecie, l'interessato ha presentato a sostegno delle sue dichiarazioni doganali d'importazione dei certificati EUR.1 rilasciati dalle autorità di Curaçao. Le autorità doganali olandesi hanno accettato tali dichiarazioni e hanno concesso il beneficio dell'esenzione dai dazi doganali.
- (8) A seguito di una missione relativa alle condizioni di rilascio dei certificati EUR.1 da parte delle autorità di Curaçao, effettuata in tale paese da rappresentanti di diversi Stati membri e della Commissione Europea dall'11 al 21 febbraio 2004, è stato accertato che lo zucchero

⁵ GU L 314 del 30.11.2001, p. 1.

importato dall'interessato era ottenuto a partire da zucchero importato a Curaçao e originario della Repubblica Sudafricana (in prosieguo "Sudafrica"). Ora, dall'allegato XIII al protocollo n. 1 annesso all'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità Europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000⁶, risulta che lo zucchero originario del Sudafrica non può essere considerato originario di uno Stato ACP e che quindi il cumulo di origine ACP/PTOM/CE non poteva essere applicato.

- (9) Pertanto la merce non poteva essere ammessa all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali. Di conseguenza, le autorità olandesi competenti hanno comunicato all'interessato il 19 settembre 2005 l'importo dei dazi, ovvero XXXXXX EUR, somma di cui l'interessato chiede la non contabilizzazione a posteriori sulla base dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b) del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (10) Conformemente all'articolo 871 del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'interessato ha indicato di aver preso cognizione del dossier trasmesso dalle autorità olandesi alla Commissione e di non avere nulla da aggiungervi.
- (11) Conformemente all'articolo 873 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 16 marzo 2007 nel quadro del Comitato del Codice doganale – sezione rimborso – al fine di esaminare questo caso.
- (12) Nel caso di specie, la concessione del trattamento tariffario preferenziale per le importazioni in questione era subordinata alla presentazione di certificati di origine EUR.1, rilasciati dalle autorità competenti di Curaçao.
- (13) Ora, a seguito della missione relativa alle condizioni di rilascio dei certificati di origine EUR.1 da parte delle autorità delle Antille Olandesi, effettuata in tale paese da rappresentanti di diversi Stati membri e della Commissione Europea a febbraio 2004, le autorità competenti dei Paesi Bassi hanno ritenuto che i certificati di origine, presentati all'importazione per i prodotti in questione, non erano validi perché la merce interessata non rispettava alcuni dei criteri di origine previsti dalla decisione PTOM.
- (14) Come risulta, in particolare, dall'articolo 904 punto c del regolamento (CEE) n. 2454/93, la fiducia nella validità dei certificati di origine preferenziale normalmente non è tutelata, poiché questo elemento attiene al rischio commerciale dell'operatore e, quindi, alla responsabilità del debitore.
- (15) Secondo giurisprudenza costante della Corte, il legittimo affidamento dell'operatore merita tutela solo se sono state le autorità competenti medesime a porre in essere i presupposti sui

⁶ GU L 317 del 15.12.2000, p. 3.

quali si basa detto affidamento. Ne deriva che, qualora dette autorità siano indotte in errore da dichiarazioni inesatte degli esportatori, l'affidamento nella validità dei certificati di origine non è più tutelato.

- (16) Nel caso in esame, gli esportatori hanno dichiarato sui certificati d'origine che la merce ivi indicata soddisfaceva alle condizioni per l'ottenimento di tali certificati.
- (17) Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità Europee, il fatto che le autorità competenti di Curaçao avrebbero potuto essere indotte in errore dagli esportatori non è sufficiente per escludere ogni possibilità di un errore imputabile alle autorità competenti.
- (18) Ora, dal rapporto della missione summenzionata risulta, in particolare, che le autorità competenti di Curaçao hanno rilasciato i certificati EUR.1 in questione sulla base di una "dichiarazione del fornitore" compilata da una società sudafricana, nella quale quest'ultima attestava che la merce era stata prodotta in Sudafrica e soddisfaceva alle regole di origine preferenziale stabilite tra i PTOM e la Comunità Europea. Le autorità competenti di Curaçao sapevano quindi che lo zucchero era originario del Sudafrica.
- (19) Inoltre tali autorità hanno confermato a più riprese che lo zucchero originario del Sudafrica e lavorato a Curaçao poteva beneficiare delle regole del cumulo di origine ACP/PTOM/CE.
- (20) Da quanto sopra risulta che le circostanze del caso in esame indicano un errore delle stesse autorità doganali, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dall'operatore in buona fede, ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (21) D'altra parte, dalla domanda trasmessa dalle autorità olandesi emerge che si deve ammettere che l'interessato era in buona fede.
- (22) Dalla domanda emerge anche che l'interessato ha osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore per quanto riguarda la sua dichiarazione in dogana.
- (23) Pertanto non è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione nel caso in esame.
- (24) Allorché la situazione esaminata giustifica la non contabilizzazione dell'importo dei dazi in gioco, l'articolo 875 del regolamento (CEE) n. 2454/93 autorizza la Commissione a precisare le condizioni alle quali gli Stati membri possono non contabilizzare i dazi quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.
- (25) Sono comparabili di fatto e di diritto al caso in questione le domande di non contabilizzazione a posteriori di dazi, presentate nei termini di legge, riguardanti operazioni di importazione di zucchero originario del Sudafrica, in provenienza da Curaçao, realizzate da uno spedizioniere doganale, allorché le circostanze nelle quali sono state effettuate le

operazioni di importazione siano comparabili di fatto e di diritto a quelle che hanno dato luogo al caso in questione. Gli spedizionieri doganali interessati dovranno avere agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore per quanto riguarda la dichiarazione doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I dazi all'importazione per un importo di XXXXX EUR oggetto della domanda del Regno dei Paesi Bassi del 12 luglio 2006 non devono essere contabilizzati.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18/4/2007

Per la Commissione
Laszlo KOVACS
Membro della Commissione